

## COMUNICATO STAMPA

### **Expo Milano 2015, operazioni di smantellamento In una circolare i chiarimenti sul trattamento fiscale**

Le cessioni dei padiglioni di Expo 2015 e dei beni impiegati per la loro realizzazione sono fuori campo Iva. Questo vale per le cessioni di beni acquistati e/o importati dai Partecipanti Ufficiali all'Expo Milano 2015, in quanto relativi allo svolgimento dell'attività istituzionale espositiva. Per quelli Non Ufficiali, invece, va verificato caso per caso, se la cessione è riferibile alla sfera istituzionale o a quella commerciale. Questi alcuni dei principali chiarimenti forniti dalla circolare n.1/E di oggi in merito al trattamento fiscale relativo alle operazioni di smantellamento e rimozione dei padiglioni realizzati dai Paesi Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali di Expo 2015.

**Le cessioni effettuate dai Partecipanti Ufficiali** – La cessione del padiglione e dei beni impiegati per la sua realizzazione è fuori campo Iva, essendo riconducibile alla sfera istituzionale del Partecipante Ufficiale. Nessun adempimento Iva, quindi, sempre che precedentemente, in sede di acquisizione o costruzione del padiglione oppure di acquisto o importazione dei beni impiegati per realizzare la struttura, sia stato legittimamente applicato l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions (BIE) sulla non imponibilità dei beni utilizzati per lo svolgimento dell'attività istituzionale. L'estraneità all'Iva è valida anche per i Commissariati Generali di Sezione titolari di partita Iva per aver svolto, per esempio, un'attività di vendita di *gadget* o di ristorazione, dal momento che il bene essenziale e caratterizzante per la rappresentazione istituzionale del Partecipante è comunque il padiglione.

**Cessioni dei Partecipanti Non Ufficiali, ai fini Iva conta la sfera commerciale** – Scontano ordinariamente l'Iva le cessioni dei padiglioni effettuate dai Partecipanti Non Ufficiali che esercitano in via esclusiva, o prevalente, attività commerciali, o che abbiano forma societaria. Anche in questo caso quindi, il documento di prassi ribadisce, ai fini Iva, la netta distinzione tra le attività svolte in veste istituzionale, ossia quali "espositori", e le attività a carattere commerciale. Per la stessa ragione, prosegue la circolare, non sono da considerare rilevanti ai fini Iva le cessioni dei padiglioni da parte di enti non commerciali, amministrazioni pubbliche territoriali e organizzazioni della società civile che, pur avendo preso parte all'evento in veste di Partecipanti Non Ufficiali, solo in via residuale o, comunque, non prevalente, svolgono attività commerciali.

**Le altre imposte per le cessioni** – Relativamente alle imposte sul reddito, ogni cessione riferibile ad attività istituzionale è esclusa da tassazione.

Per quanto riguarda l'imposta di registro, se la cessione del padiglione è fuori campo Iva, sull'atto di compravendita è dovuta l'imposta di registro, scontata al 3% come bene mobile. La registrazione è in termine fisso se l'atto è in forma scritta o in caso d'uso se invece è verbale o perfezionato per corrispondenza. Se la cessione è soggetta a Iva, in applicazione del principio di alternatività, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Nel caso delle cessioni a titolo gratuito, la donazione del padiglione rileva ai fini Iva nell'ipotesi in cui sia effettuata da un soggetto passivo d'imposta, cioè la cui attività è in prevalenza commerciale. Resta, invece, esente dall'Iva se a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute, fondazioni con finalità esclusivamente di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, e nei confronti delle Onlus. In particolare, il cedente deve far pervenire la comunicazione scritta al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, nel caso di Expo Milano 2015 la Direzione Provinciale II di Milano, riportando i dati richiesti, tra cui l'ammontare dei beni ceduti gratuitamente; deve essere emesso regolare documento contabile di consegna o di trasporto progressivamente numerato; l'ente beneficiario della donazione deve attestare la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti. Per quanto riguarda l'imposta di donazione, quando dovuta, è calcolata in misura proporzionale sul valore globale del bene trasferito, fatti salvi i beneficiari esclusi per legge.

**Fuori campo Iva la fuoriuscita di beni dal territorio comunitario** - Non assume alcuna rilevanza ai fini Iva la fuoriuscita dal territorio comunitario, tramite cessione, di beni che sono stati utilizzati nell'ambito dell'attività istituzionale del Paese Partecipante. Nessun assoggettamento ad Iva nemmeno per la fuoriuscita dei beni che riguardano la sfera commerciale, ma in questo caso dovranno essere rispettati gli adempimenti di fatturazione, oltre a quelli connessi alle procedure doganali. Ricadono, infine, nell'ambito di applicazione del sistema del *reverse charge* i servizi di smontaggio e/o smantellamento, riconducibili all'attività di demolizione dei padiglioni, se resi a soggetti passivi d'imposta.

**Roma, 20 gennaio 2016**